

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (SICUREZZA)

SPR-SIC-33 *ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI*

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-33

Data: 15/02/2022

1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare in relazione al **rischio di esposizione ad agenti biologici**, descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

DESCRIZIONE

Gli agenti biologici sono definiti come di seguito (art. 268 D. Lgs 9 aprile n. 81/2008):

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro, nella valutazione del rischio, deve tener conto (art. 271 D. Lgs 9 aprile n. 81/2008):

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-33

Data: 15/02/2022

- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il documento di valutazione del rischio (POS) dovrà essere integrato con:

- Le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- Il numero di lavoratori addetti alle fasi di cui al punto precedente;
- Le generalità del RSPP;
- I metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- Il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.

In particolare, si dovrà:

- Evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- Limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio;
- Progettare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- Adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico;
- Usare il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati.

Per le lavorazioni che contemplano la realizzazione o manutenzione di impianti fognari, lavori in prossimità di discariche urbane, impianti industriali, lavori all'interno di ambienti chiusi e poco arieggiati, etc. si dovranno prevedere:

- Copertura dei punti di immissione dei liquami e di tutti i dispositivi;

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-33

Data: 15/02/2022

- Compartimentazione ed isolamento degli ambienti con creazione di zone filtro prima degli accessi;
- Aspirazione da fonte sicura e/o filtrazione dell'aria immessa nei locali;
- Manutenzione regolare dei sistemi di climatizzazione;
- Procedure per disciplinare gli accessi e transiti dalle aree contaminate a quelle non contaminate;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o uso di gel a base alcolica;
- Divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi con possibile contaminazione;
- Periodiche campagne di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc;
- DPI necessari per svolgere tutte le funzioni operative;
- Sorveglianza sanitaria;
- Apposizione della seguente cartellonistica:



Per quanto riguarda le attività lavorative in coesistenza di Pandemie (COVID-19), ci si dovrà avvalere, per la definizione delle scelte progettuali ed organizzative e delle relative misure preventive e protettive, oltre che delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa in materia, anche di eventuali protocolli e regolamenti emessi dalle autorità politiche e sanitarie nazionali e regionali nonché delle Linee guida ASPI.